

Cassazione civile sez. III, 28 luglio 2025, n. 21603. Pres. RUBINO, Rel. ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2021 X.Da. (*) convenne dinanzi al Tribunale di Bologna il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 35-ter L. 26.7.1975 n. 354, esponendo:

-) di essere stato condannato in via definitiva a pena detentiva, scontata dal 1991 al 2019;

-) di avere scontato la pena in nove diversi istituti carcerari;

-) in tutti e nove gli istituti suddetti la detenzione era avvenuta "in celle il cui spazio di vivibilità, considerati la condivisione della cella e lo spazio occupato dal mobilio, era nettamente inferiore al parametro dei 3 mq, indicato dalla Giurisprudenza nazionale e sovranazionale come spazio minimo garantito alle persone detenute";

-) l'istituto in cui aveva scontato la maggior parte della pena (Bologna), inoltre, era sovraffollato e carente quanto alle strutture;

-) aggiungeva - senza però dettagliare luoghi e date - che durante il periodo di detenzione fu ristretto in celle prive di acqua calda e pulsantiere per le luci; che fu costretto a consumare i pasti all'interno della cella; che la libera circolazione all'interno dell'istituto fu spesso inferiore alle otto ore giornaliere.

Precisò che per questi fatti aveva già ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza (anno 2016) uno sconto di pena di 85 giorni, calcolati però senza tenere conto delle condizioni detentive scontate tra il 2001 ed il 2008; aggiunse che anche dopo tale decisione del Tribunale di Sorveglianza (anni 2017-2021) la detenzione avvenne in condizioni degradanti.

Chiese pertanto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno.

2. Il Ministero restò contumace.

3. Il Tribunale di Bologna, riservata la causa in decisione il 12.4.2022, con decreto 13.2.2023 rigettò la domanda.

Il Tribunale ritenne che, stando a quanto emerso dalle relazioni acquisite presso gli istituti carcerari interessati, il ricorrente fu quasi sempre detenuto in una cella in cui disponeva di uno spazio di 4,5 metri quadrati; che solo per breve periodo ebbe a disposizione uno spazio detentivo di tre metri quadrati.

Aggiunse che tali condizioni non erano "inumane o degradanti", né erano emerse altre circostanze che giustificassero la domanda di danno.

4. Il decreto è stato impugnato per Cassazione da X.Da. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Il primo motivo di ricorso contiene plurime censure.

Con una prima censura il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata ha erroneamente calcolato la superficie di cui il detenuto poté disporre durante la detenzione. Il Tribunale, infatti, ha sommato alla superficie della cella l'area occupata dal letto, la quale invece si sarebbe dovuta sottrarre.

1.1. La censura è manifestamente inammissibile.

In primo luogo, il ricorso muove da un presupposto ("il Tribunale ha calcolato la superficie della cella di detenzione senza sottrarre l'area occupata dal letto") che non risulta dalla decisione impugnata. Il riferimento al letto (p. 2, ultimo capoverso, secondo rigo) è declinato in astratto, ma nulla si dice se nel caso di specie se ne sia tenuto conto. In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che la superficie occupata dal letto va detratta dallo spazio a disposizione dei detenuti nel caso in cui l'arredo sia "tendenzialmente

fisso", come nell'ipotesi di letti a castello (Cass. Sez. 3, 17/01/2024, n. 1885), circostanza sulla quale il ricorso tace.

In terzo luogo, è lo stesso ricorrente a dichiarare che, anche se si calcolasse la superficie della cella secondo i criteri dal lui invocati, lo spazio disponibile resterebbe superiore ai tre metri quadrati.

Una superficie compresa tra 3 e 4,5 metri quadrati, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non legittima per ciò solo una presunzione juris tantum di violazione delle regole minime di trattamento dignitoso dei detenuti.

Infatti l'indagine del giudice di merito chiamato a decidere una domanda di indennizzo ex art. 35-ter ord. pen., non può essere condotta sulla scorta del mero criterio del calcolo della superficie di cui il detenuto dispone all'interno della cella ma, persino quando questa sia inferiore ai 3 metri quadrati, deve includere la valutazione di ogni altro fattore, emergente dagli atti che possa compensare la mancanza dello spazio vitale nella camera detentiva (Sez. 63, ord. 01/07/2020 n. 13262; Sez. 1 -, Sentenza n. 12955 del 24/05/2018, che richiama la conforme decisione della Corte EDU, Grande Camera, 20.10.2016, Mursic c. Croazia).

La relativa valutazione, tuttavia, costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che quattro dei nove istituti in cui fu detenuto (Rimini, Reggio Emilia, Ancona e Firenze) non fornirono al Giudicante alcuna delle informazioni richieste e che, di conseguenza, con riferimento al periodo di detenzione trascorso nei suddetti istituti, il fatto costitutivo della domanda doveva ritenersi provato.

1.3. Il motivo è infondato con riferimento al periodo detentivo trascorso a Rimini: tale periodo infatti è stato espressamente preso in esame dal Tribunale (p. 3, terzo capoverso), né il ricorrente deduce l'erroneità di tale statuizione.

1.4. Il motivo è invece fondato con riferimento al periodo di detenzione trascorso nei restanti tre istituti (Reggio Emilia, Ancona e Firenze).

Il Tribunale, infatti, non menziona tali istituti tra quelli che hanno fornito le indicazioni da esso stesso richieste, limitandosi a dar conto delle buone condizioni esistenti negli istituti di Milano, Vicenza, Rimini, Bergamo, Bologna e Pesaro.

Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda dichiarando non risultare che il ricorrente fu soggetto a trattamenti degradanti presso gli istituti penitenziari "in oggetto".

Tale valutazione contrasta col principio, già fissato da questa Corte, secondo cui "spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della CEDU" (Cass. Sez. 3, 06/12/2018, n. 31556).

In sostanza il Tribunale, chiamato a valutare le condizioni di detenzione esistenti in nove diversi istituti, ne ha considerati solo sei e trascurati tre, nonostante proprio questi tre non avessero fornito le indicazioni richieste.

2. Il secondo motivo (col quale è denunciato il vizio di motivazione) resta assorbito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

4. Per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

(-) accoglie la seconda censura del primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale

di Bologna, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 20 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025.